



COMUNE DI MEZZANEGO
Provincia di Genova

Via Cap. Fr. Gandolfo, 115
16046 MEZZANEGO (GE)
Tel. (0185) 336085 - Fax (0185) 336398
C.F. 82002550109 - P.I. 00209450998

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 9.03.2012.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio del Comune, normandone lo svolgimento nelle varie fasi ed in particolare stabilendo:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla legge.
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione
 - le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e secondari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare.

ART. 2 - COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. n. 267/2000 sulla base delle competenze definite all'art. 198 del D. Lgs. 152/2006.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati viene affidato secondo i criteri stabiliti dall'Autorità d'Ambito Ottimale e quanto disposto dal D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a un soggetto iscritto all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.lgs. 152/2006 (nel prosieguo indicato come "gestore").

Art. 3 – FINALITÀ

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento, al fine:

- a) di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.
- b) rispettare i principi generali stabiliti dalle normative vigenti favorendo, in via prioritaria, le azioni che consentono di ridurre le quantità di rifiuti immesse nell'ambiente e la pericolosità dei medesimi nei confronti dell'uomo e dell'ambiente stesso;
- c) assicurare la tutela igienico-sanitaria degli utenti e degli operatori in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;

d) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;

e) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti aventi caratteristiche merceologiche omogenee, agevolandone così il trattamento ed il recupero;

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 4 – PROMOZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA

Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205 del D.L.vo n. 152/2006, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.

Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate in conformità al presente Regolamento.

La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 205 del D. L.vo n. 152/2006.

Art. 5 – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Oltre alle definizioni di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ed al Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i., ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **conferimento**: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta;

- **ecopunto ovvero isola ecologica di base**: insieme di contenitori destinati alla raccolta differenziata di diverse tipologie di rifiuti urbani e speciali assimilati, liberamente accessibili al pubblico;

- **ecocentro ovvero centro comunale di raccolta (C.D.R.)**: area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati appositamente individuati nel presente Regolamento, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;

- **gestore**: soggetto cui viene affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- **compostiera**: contenitore idoneo alla trasformazione in compost di modeste quantità di rifiuti organici, utilizzato direttamente dal produttore.

- **frazione umida (organico)**: rifiuti organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

- **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento di rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.

Come centro di raccolta comunale sino alla realizzazione del nuovo ecocentro Comunale in loc. Vignolo Piano verrà considerato il Centro di raccolta rifiuti del comune di Borzonasca sito in loc. Pian del Re.

I rifiuti vengono classificati secondo quanto disposto dalla parte IV del Codice dell'Ambiente D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Art. 6 - CRITERI QUALI-QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività descritte di seguito, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e aventi le caratteristiche qualitative definite all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006:

- a. attività agricole ed agro-industriale di cui all'art. 184, comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006;
- b. lavorazioni industriali di cui all'art. 184, comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i) del medesimo decreto;
- c. lavorazioni artigianali di cui all'art. 184, comma 3 lettera d) del D. Lgs. n. 152/2006;
- d. attività commerciali di cui all'art. 184, comma 3 lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006;
- e. attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006;
- f. attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, di cui all'art. 184, comma 3 lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006;
- g. attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3 lettera h) del D. Lgs. n. 152/2006.

Sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense, purché siano rispettati i criteri qualitativi di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04/06/1998.

2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- ✓ non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9/04/02 e s.mm.ii.;
- ✓ devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dagli accordi sottoscritti tra il Comune e il soggetto che esegue il servizio medesimo.

3. I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base:

- dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 201, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale
- della compatibilità con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il soggetto gestore e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale ed in ogni caso non potrà superare le 10 tonnellate/anno per singolo produttore.

4. La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

5. Tutti i rifiuti speciali che rientrano nelle fattispecie al comma 1 del presente articolo e che non soddisfano le condizioni quantitative di cui al comma 3 o che non rientrano nella normale Servizio di Raccolta Differenziata previsto dal Comune di Mezzanego, possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche. Inoltre, i rifiuti di cui al presente comma possono, stipulando apposite convenzioni, essere trasportati direttamente dai produttori stessi, o da trasportatori autorizzati, presso gli impianti di smaltimento o di recupero in carico al Gestore del Servizio con le modalità e le prescrizioni di cui al D. Lgs. 152/2006,

6. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 5, effettuato direttamente dal Gestore del Servizio sulla base di apposita convenzione con il detentore del rifiuto, manleva il detentore stesso da ogni responsabilità circa il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 188, comma 3 - lett. a) del D. Lgs. 152/06; per il trasporto di tali rifiuti l'Affidatario del Servizio è esonerato dalla compilazione del formulario.

7. La fase di gestione dei rifiuti di cui al comma 3 è considerata servizio pubblico integrativo di raccolta ai fini della compilazione del MUD di cui alla Legge n° 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i rifiuti di cui all'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:

- gli imballaggi terziari (di cui all'art. 8);
- i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura
- i rifiuti speciali pericolosi.

I produttori di tali rifiuti sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Sono obbligatoriamente conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati:

- i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati, avviati a smaltimento;
- i rifiuti urbani, avviati a recupero attraverso la raccolta differenziata.

Il produttore può comunque avviare a recupero rifiuti speciali assimilati presso soggetti terzi autorizzati a propria cura e spese

Il Gestore è tenuto a presentare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione tecnica riguardante i risultati ottenuti ed i dati quantitativi e statistici di tutti i flussi dei rifiuti urbani e assimilati nonché dei rifiuti oggetto di servizi integrativi, raccolti, recuperati o smaltiti nell'anno precedente.

2. Sono esclusi dall'assimilazione:

- a) i rifiuti di imballaggi terziari, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 226 - comma II del D. Lgs. n. 152/2006;
- b) i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava.

Art. 9 – AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O.)

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n. 18/1999 e ss.mm.ii gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani corrispondono, nella Regione Liguria, al territorio delle Province. In tali ambiti territoriali ottimali i comuni di ciascun A.T.O. organizzano una gestione unitaria dei rifiuti urbani mediante le forme associative previste nel T.U.E.L. n. 267/2000.

TITOLO II – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

ART. 10 – DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO INTERNO

1. Per rifiuti urbani interni si intendono:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della deliberazioni del C.C. n. 22 del 4/06/1998 allegata al presente Regolamento come allegato 1, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 11 - CONFERIMENTO

1. I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come definiti all'art. 6 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dal Gestore del Servizio, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sui dispositivi stessi ed è fatto divieto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- a) i rifiuti domestici ingombranti;
- b) i rifiuti pericolosi;
- c) i rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- d) sostanze allo stato liquido;
- e) materiali in fase di combustione;
- f) materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- g) le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
- h) rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative.

2. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli

addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo rincappucciamento.

3. E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali.

4. I rifiuti di seguito individuati possono essere conferiti presso il "**Centro di raccolta rifiuti urbani ed assimilati**" sito in loc. Di Borzonasca in loc. Pian del Re o nell'ecoisola di loc. Vignolo Piano in corso di progettazione e realizzazione. con le modalità e la frequenza stabilita dal Comune in accordo con il Gestore del Servizio e adeguatamente pubblicizzate presso i cittadini:

4.1 **Legno**

4.2 **Frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria**

4.3 **Rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) non pericolosi** – (Lavatrici, cucine, piccoli elettrodomestici ecc.)

4.4 **Rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) pericolosi** – (TV, VIDEO, ecc.)

4.5 **Batterie, pile, farmaci, lampade fluorescenti**

4.6 **Ingombranti**

4.7 **Metalli**

4.8 **Carta/cartone**

4.9 **Rifiuti assimilati agli urbani sulla base del presente regolamento (D.M. 8 aprile 2008 punto 4.32 dell'Allegato "Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati".**

5. I rifiuti interni ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e la esportazione hanno luogo secondo le disposizioni approvate dal Comune.

6. I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dal codice CER della Direttiva 9 aprile 2002 sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

a) **Le pile esauste** presso appositi contenitori sul territorio e presso il Centro di raccolta comunale.

b) **I farmaci scaduti** o non più utilizzati dalle utenze domestiche presso la farmacia di Mezzanego e altri contenitori appositi sul territorio e presso il Centro di raccolta.

c) **Lampade fluorescenti e neon** presso il Centro di raccolta.

Art. 12 - RACCOLTA

1) Individuazione

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

2) Sistemi di raccolta

il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nel capoluogo, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati, con appositi cassonetti o bidoni ovvero con altri contenitori.

3) Particolari sistemi di raccolta

Il Comune, in accordo con il Gestore, potrà istituire particolari forme di raccolta dei rifiuti interni e dei rifiuti assimilati agli urbani come:

3.1 raccolta di prossimità/porta a porta dell'umido derivato da cucine, mense e/o particolari esercizi commerciali come vendita di frutta e verdura e supermarket con posizionamento sul territorio o presso le utenze di appositi cassonetti/bidoni;

3.2 raccolta degli sfalci derivati dalla manutenzione del verde pubblico e dei giardini/orti privati con posizionamento sul territorio o presso le utenze di appositi cassonetti/bidoni;

I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal Gestore del servizio pubblico e dal Comune.

4) Periodicità della raccolta

In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza.

5) Dotazione di cassonetti e bidoni

La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita.

a) I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.

b) I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia.

c) Sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del codice della strada.

d) I bidoni o gli altri contenitori simili, sono sistemati lungo le strade esterne in spazi scelti, in modo tale da non intralciare la circolazione e da tale posizione non vanno rimossi, se non da personale addetto e per opportuni motivi.

6) Raccolta assimilati

I rifiuti speciali assimilati agli urbani, dettagliati nella deliberazione del C.C. n. 22 del 4/06/1998 allegata al presente Regolamento come allegato 1, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio e i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico e del Comune.

7) Raccolta assimilati a seguito di specifiche convenzioni

Rientrano nella raccolta dei rifiuti assimilati anche la raccolta da parte del Gestore o il conferimento effettuato dal produttore presso il Centro raccolta rifiuti a seguito di stipula di apposita convenzione tra il Gestore del Servizio pubblico di Raccolta Differenziata e i produttori di rifiuti.

Nel caso che il trasporto sia effettuato dal produttore dei rifiuti stessi si dovrà ottemperare alla normativa vigente operando esclusivamente secondo le due seguenti modalità:

- 1) trasporto dei propri rifiuti non pericolosi in modo occasionale e saltuario, in quantità non eccedenti i 30 chilogrammi o i 30 litri** (cfr. art.193 comma 4 – D. Lgs 152/06) senza compilazione del formulario di trasporto (art. 193 comma 4 – D. Lgs 152/06), senza obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e senza relativa compilazione MUD (art. 212, comma 8 – D. Lgs 152/06) il tutto limitatamente a detti rifiuti;
- 2) TRASPORTO DI QUANTITATIVI CHE SUPERANO I 30 KG – 30 LITRI/GIORNO**, oltre ad esibire copia della convenzione firmata il produttore deve presentare, all'addetto all'apertura del Centro di raccolta, il formulario di identificazione rifiuti (FIR) già predisposto fin dalla partenza del viaggio, debitamente compilato in ogni sua parte, utilizzando il codice rifiuto e la relativa

esatta denominazione prevista dall'elenco dei codici CER autorizzati presso il Centro di raccolta ed in questo caso è necessario che il produttore compili il registro e il MUD e sia iscritto all'Albo gestori per il trasporto in conto proprio.

8) Pulizia e disinfezione dei contenitori

Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 13 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. **In casi particolari**, ma solo nell'interesse del Servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

3. In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. L'utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà.

4. Il Comune e il gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 14 - TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del presente regolamento.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

ART. 15 – OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI UTENTI

1. Il conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati deve avvenire ad opera del produttore e/o detentore nel rispetto del presente regolamento.

2. Ai fini di ottenere flussi di rifiuti da destinare al riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia e di diminuire l'impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento mediante la preventiva eliminazione di alcune tipologie di rifiuti, gli stessi devono essere conferiti a cura degli utenti in forma differenziata, in modo tale da raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee quanto più possibile epurati di sostanze o materiali estranei, presso gli appositi punti di raccolta e/o contenitori, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento e da altri provvedimenti in merito.

3. Gli utenti sono tenuti a suddividere e conferire in modo corretto i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prefissati e una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici che ambientali.

4. In particolare gli utenti sono tenuti ad attenersi ai seguenti obblighi e divieti:

a) nelle raccolte mediante contenitori stradali e/o isole ecologiche di base (ecopunti)

divieto di introdurre nei contenitori materiali difforni da quelli espressamente indicati;

divieto di rimuovere i contenitori dalla loro sede;

divieto di utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;

divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori e di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;

obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti.

b) nelle raccolte presso il C.D.R.

- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali;

- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dal C.D.R. o nei pressi dell'ingresso;

- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione degli addetti;

- obbligo di conferire i rifiuti da avviare a recupero già differenziati secondo le tipologie indicate, rispettando le quantità massime conferibili per singola utenza;

- obbligo di ridurre i rifiuti ingombranti, per quanto possibile, di volume;

- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle indicazioni di comportamento impartite dagli addetti.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 16 - DEFINIZIONI

Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

a. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

b. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

c. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche/attrezzate, parchi pubblici e aree cimiteriali, destinati anche alla raccolta differenziata.

Art. 17 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

1. **I servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni** vengono effettuati dal gestore del servizio e comprendono:

a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi di legge;

b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);

2. **Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree** in concessione o in uso temporaneo a soggetti diversi dalla Civica Amministrazione è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.

3. **Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive dei fiumi** è effettuato dai competenti settori comunali e provinciali ed, eventualmente, da associazioni di volontariato espressamente autorizzate.

4. **Il servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni** è effettuato in economia ed è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico nelle principali aree e piazze del Capoluogo e delle frazioni.

Art. 18 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Art. 19 - CESTINI STRADALI

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, gli operatori comunali provvedono alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati settimanalmente dagli operatori addetti.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

4. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare i contenitori ed altresì imbrattare ed affiggere materiale di qualsiasi natura (manifesti, targhe etc.) salvo espressa concessione.

Art. 20 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. In nessuna maniera deve avvenire lo smaltimento di rifiuti attraverso i pozzetti stradali.

4. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con

urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 21 - PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

Art. 22 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 23 - AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Art. 24 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dagli operatori comunale, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 25 - OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI

1. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi o strade pedonali, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

Art. 26 - VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte all'utenza o all'utenza.

Art. 27 - ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. E' altresì vietato, per motivi igienico sanitari, alimentare direttamente o spargere cibo per alimentare colombe ed animali in genere, nelle vie, piazze, giardini cittadini ed in ogni altro luogo od area pubblica od aperta al pubblico.

Art. 28 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

TITOLO III

GESTIONE DI PARTICOLARI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Art. 29 - DISCIPLINA GENERALE

1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento,

direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 152/2006, nonché di quelle contenute nella normativa regionale vigente.

Art. 30 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

In ottemperanza ai disposti dell'art. 231 del D. L.vo n. 152/2006:

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;
4. E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
5. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999.

Art. 31 - RIFIUTI INERTI

1. E' vietato conferire rifiuti inerti provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi di qualsiasi provenienza all'interno dei contenitori per rifiuti urbani.
2. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche per rifiuti inerti; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui all'art. 216 del D. Lgs 152/2006 o delle procedure ordinarie.
3. E' fatta salva la possibilità di regolamentare diversamente la materia di cui al presente articolo, attraverso specifici accordi di programma.

Art. 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI E DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI

1. I rifiuti sotto elencati sono disciplinati, a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, dal regolamento di cui al DPR 15 luglio 2003, n. 254:
 - a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
 - b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
 - d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
 - e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
 - f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;

g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

2. Rifiuti da esumazione e da estumulazione

a) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

b) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

c) I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma b).

d) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 198, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

e) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del DPR 254/2003.

f) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 del DPR 254/2003, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

3. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

a) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti

b) Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2) del DPR 254/2003.

Art. 34 - RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Art. 35 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni, facilita lo sviluppo del compostaggio domestico al fine di diminuire la quantità di rifiuti smaltiti in discarica attraverso apposite campagne promozionali informative ed educative.

Tutti i cittadini che, in adiacenza alla propria abitazione, possiedono un giardino/orto/terreno sono invitati ad attivare la pratica del compostaggio domestico

attraverso l'utilizzo della cosiddetta compostiera nella quale conferire i propri rifiuti umidi di cucina (con i criteri della buona pratica del compostaggio) mescolati adeguatamente con i residui verdi come potature, sfalci, erba tagliata ecc. I cittadini devono impegnarsi, oltre a fare al meglio la raccolta differenziata organizzata dal Comune, ad utilizzare il compost prodotto nel proprio giardino/orto/terreno diminuendo così in modo significativo il peso ed il volume dell'indifferenziato.

Nel caso che sia concesso uno sgravio sulla TARSU, come previsto nello specifico regolamento, il Comune controlla il rispetto della buona pratica del compostaggio al fine di valutare il mantenimento del suddetto sgravio.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 36 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198 del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e in conformità:

- ✓ al D.P.C.M. del 27 luglio 1984
- ✓ al Capo III del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993;
- ✓ al D.L. 267/2000;
- ✓ al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
- ✓ alla Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge Comunitaria 2002);
- ✓ al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003;
- ✓ al D. Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 (e successive modificazioni ed integrazioni);
- ✓ al D. M. 8 aprile 2008 (e successive modificazioni ed integrazioni);
- ✓ al D. M. 8 marzo 2010

Per la corretta classificazione dei rifiuti è inoltre fatto riferimento alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002, recante istruzioni sull'applicazione del nuovo Codice Europeo Rifiuti alla luce della nuova catalogazione introdotta dalla decisione europea 2000/532/CE, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento tiene conto infine dell'art. 14 del DL 8 luglio 2002, convertito con modifiche dall'art. 1 della Legge 8 agosto 2002 n. 178, recante l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto".

Art. 37 - SANZIONI

1) Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni riportate nella tabella allegata sub 2) con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.

2) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio a recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

TABELLA ALLEGATA SUB 2)

SANZIONI PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SANZIONE
11 c. 1 lett. a) e 11 c. 4-5	Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.	Da € 75,00 a € 450,00
11 c. 1 lett. b) e 11 c. 6 e 32 c. 1	Conferimento di rifiuti impropri (speciali pericolosi o inerti edilizi) nei contenitori per la raccolta differenziata	Da € 75,00 a € 450,00
11 c. 1 lett. c)	Conferimento di rifiuti impropri (speciali non pericolosi) esclusi inerti edilizi) nei contenitori per la raccolta differenziata	Da € 50,00 a € 300,00
11 c. 1 lett. g)	Smaltimento rifiuti impropri (urbani) nei contenitori per la raccolta differenziata	Da € 25,00 a € 150,00
11 c. 2	Imbrattamento del suolo pubblico.	Da € 25,00 a € 150,00
11 c. 4	Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani e speciali ad essi assimilati (orari, giorni stabiliti ecc)	Da € 25,00 a € 150,00
15 c. 3-4 15 c. 5 lett. a p.ti I, III, V	Conferimenti non conformi	Da € 50,00 a € 300,00
15 c. 5 lett a p.to IV	Deposito o abbandono di rifiuti o materiali fuori dei contenitori	Da € 75,00 a € 450,00
15 c. 5 lett. a p.to II	Spostamento o danneggiamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Affidatario del Servizio	Da € 25,00 a € 150,00
19 c. 4	Imbrattamento e deturpamento di suolo, muri, segnaletica, cassonetti, attrezzature e manufatti presenti nelle aree pubbliche.	Da € 25,00 a € 150,00
20 c. 1-2 21	Omessa pulizia di aree private	Da € 75,00 a € 450,00
20 c. 3	Smaltimento rifiuti impropri (urbani) nei pozzetti stradali	Da € 25,00 a € 150,00
20 c. 3	Smaltimento rifiuti impropri (speciali non pericolosi) nei pozzetti stradali	Da € 50,00 a € 300,00
20 c. 3	Smaltimento rifiuti impropri (speciali pericolosi) nei pozzetti stradali	Da € 75,00 a € 450,00
24 c. 1	Omessa pulizia delle aree occupate da manifestazioni varie.	Da € 50,00 a € 300,00
25 c. 1-3 e 29	Omessa pulizia dell'area dopo l'operazione di carico/scarico merci o in presenza di cantieri.	Da € 25,00 a € 150,00

25 c. 1-3	Omessa pulizia delle aree di sosta temporanea.	Da € 25,00 a € 150,00
27 c. 1	Distribuzione massiva di volantini.	Da € 25,00 a € 150,00
28 c. 1-2	Mancata pulizia del suolo da lordure di animali	Da € 25,00 a € 150,00
Articoli non diversamente sanzionati		Da € 25,00 a € 150,00